ODCEC m@ster®

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001

RICICLAGGIO E MODELLO 231
Protocolli di prevenzione del rischio riciclaggio e le verifiche dell'OdV

17 novembre 2023

ODCEC m@ster®

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I protocolli di prevenzione del rischio riciclaggio negli intermediari bancari e finanziari

Protocollo di prevenzione

Il protocollo, inserito nella parte speciale del Modello, dedicato alla prevenzione della commissione del reato presupposto di cui all'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) individua:

- le **fattispecie di reato** e le relative esemplificazioni delle condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale;
- le **aree sensibili a rischio reato** individuate a seguito del risk assessment;
- i **presidi di controllo** e le **regole di comportamento**.

Principi di comportamento e divieti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie di reato ex art. 25-octies del Decreto 231/01, può essere fatto **divieto** di:

- intrattenere rapporti economici con clientela per la quale il processo di adeguata verifica non sia stato svolto secondo le norme di legge e le regole stabilite internamente dalla Società (es. mancanza della documentazione relativa al riconoscimento del cliente in originale in corso di validità; mancata individuazione del titolare effettivo del rapporto; mancata conoscenza della clientela da parte degli operatori della Società);

- omettere, occultare o fuorviare le segnalazioni obbligatorie di legge in materia di operazioni sospette demandate agli organi preposti;

Principi di comportamento e divieti

- porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati in materia di riciclaggio per il tramite dei mezzi finanziari rivenienti da operazioni con la clientela (es. operazioni non usuali al cliente, evidentemente svantaggiose per lo stesso oppure verso Paesi esteri riconducibili alla "black list"; operazioni atte a dissimulare il reale movimento finanziario);

- omettere, occultare o fuorviare le attività di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, come ad esempio gli indicatori di anomalia.

Principi di comportamento e divieti

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- effettuare in modo veritiero, completo e tempestivo le operazioni di **adeguata verifica della clientela**;

- **esaminare e monitorare le operazioni** poste in essere dalla clientela che possano destare sospetti sulla loro reale origine, natura e motivazione;

Principi di comportamento e divieti

- adottare regole che consentano la **tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli** posti in essere in quanto la conservazione può costituire un sostegno a fronte di eventuali verifiche successive da parte di livelli superiori o Autorità di vigilanza;

- strutturare **presidi di controllo su più livelli** gerarchici e funzionali, al fine di consentire una adeguata segregazione delle funzioni e ripartizione delle responsabilità, coinvolgendo anche i livelli gerarchici di prima linea, o di front, con la clientela.

Principi di comportamento specifici

Il protocollo può rinviare anche a **principi procedurali specifici**, ossia alle regole previste dalle procedure aziendali che i Destinatari del Modello devono rispettare, come alla **Procedura Antiriciclaggio**.

Pertanto, si intendono integralmente richiamate tutte le disposizioni contenute nella procedura antiriciclaggio vigente, con particolare riguardo a:

- obblighi di adeguata verifica e conoscenza del cliente,
- valutazione del profilo di rischio del cliente,
- modalità di registrazione delle operazioni,
- procedure di segnalazione delle operazioni sospette.

Presidi antiriciclaggio: l’assetto organizzativo

Struttura e gerarchia dei controlli

Adottare **presidi di controllo strutturati su più livelli** consente una migliore segregazione delle funzioni ed una conseguente migliore ripartizione delle responsabilità.

Principio di proporzionalità

Adottare una struttura coerente con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati dalla società.

Struttura e gerarchia dei controlli

Normativa di riferimento

Le disposizioni di riferimento per gli intermediari bancari e finanziari da seguire per strutturare gli assetti organizzativi in ambito antiriciclaggio sono contenute nelle *Disposizioni antiriciclaggio in materia di organizzazione, procedure e controlli interni* di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 (come recentemente modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023).

Presidi organizzativi minimi

Fermo l'obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio, devono essere adottati almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:

- funzione antiriciclaggio;
- responsabile della segnalazione delle operazioni sospette;
- funzione di revisione interna;
- **esponente responsabile per l'antiriciclaggio**.

Assetti organizzativi

Al fine di mitigare il rischio di riciclaggio è fondamentale **allocare correttamente compiti e responsabilità** all'interno della struttura aziendale:

- Organi aziendali (e esponente responsabile per l'antiriciclaggio);
- Internal Audit;
- Funzione AML;
- Responsabile SOS;
- Controlli di linea (primo livello).

Introduzione alle novità del Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia

Quadro normativo

Normativa europea	Normativa nazionale
Direttiva 2015/849 (IV Direttiva AML)	D.lgs. n. 231/2007 (Decreto AML)

Autorità di Vigilanza

- Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della IV Direttiva AML (EBA/GL/2022/05)

- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni (Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 modificato dal Provvedimento del 1°agosto)

Quadro normativo

Linee guida EBA del 16.06.2022

- In vigore dal 1.12.2022

Comunicazione comply Bankit

- Emessa il 21.11.2022

Consultazione ristretta Bankit

- Aprile 2023

Provvedimento Bankit del 1.8.2023

- Pubblicato in GU il 16.08.2023

Interventi pubblici di Banca d'Italia il 29 novembre 2022 e il 3 ottobre 2023

Timeline

6 aprile 2023
Avvio consultazione ristretta

4 agosto 2023
Pubblicato il Provvedimento del 1.8.2023

16 agosto 2023
Pubblicazione nella GU n. 190 del Provv. 1.8.2023

14 novembre 2023
Entrata in vigore del Provvedimento del 1.8.2023

Entro il 30 giugno 2026
Nominare l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio
(o al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del Provv.)

In attesa delle FAQ di Banca d'Italia

Principi generali del Provvedimento

Principali novità del Provvedimento

- Esponente responsabile AML
- Compiti Funzione AML
- Funzione AML e Delega SOS
- Esternalizzazione AML
- Requisiti organizzativi AML nei Gruppi

Linee Guida EBA anticipano le previsioni dell'AML package

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

Tra i presidi organizzativi minimi per impostare gli assetti organizzativi antiriciclaggio:

- funzione antiriciclaggio;
- responsabile della segnalazione delle operazioni sospette;
- funzione di revisione interna;
- esponente responsabile per l'antiriciclaggio: nominare un esponente aziendale quale responsabile per l'antiriciclaggio.

Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, i destinatari nominano un componente dell'organo di amministrazione quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio:

- costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione;

- assicura che tali organi sociali dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

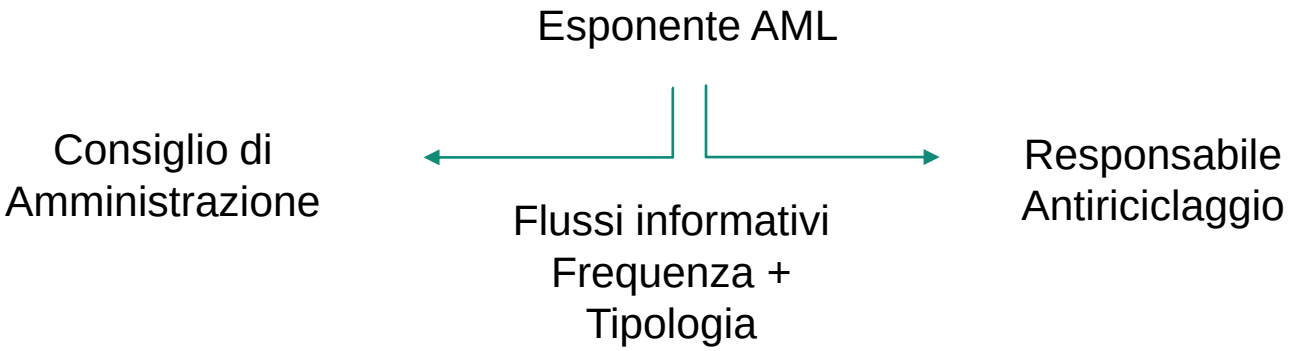

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio:

- possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;

- dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti.

Nella policy antiriciclaggio vanno individuati:

- le ipotesi di conflitto di interessi;
- le misure atte a prevenirli e mitigarli;
- i requisiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- i criteri per verificare la disponibilità di tempo necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico, salvo quanto previsto dal DM del 23 novembre 2020, n. 169.

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

I compiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio:

- monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario e dei rischi cui esso è esposto;

- coadiuva l'organo con funzione di supervisione strategica nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio, ivi compresa l'eventuale scelta di assegnare la responsabilità della funzione antiriciclaggio allo stesso esponente responsabile per l'antiriciclaggio;

- assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal responsabile della funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

- informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;

- verifica che il responsabile della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;

- assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio siano valutate dall'organo con funzione di gestione.

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio: questioni aperte

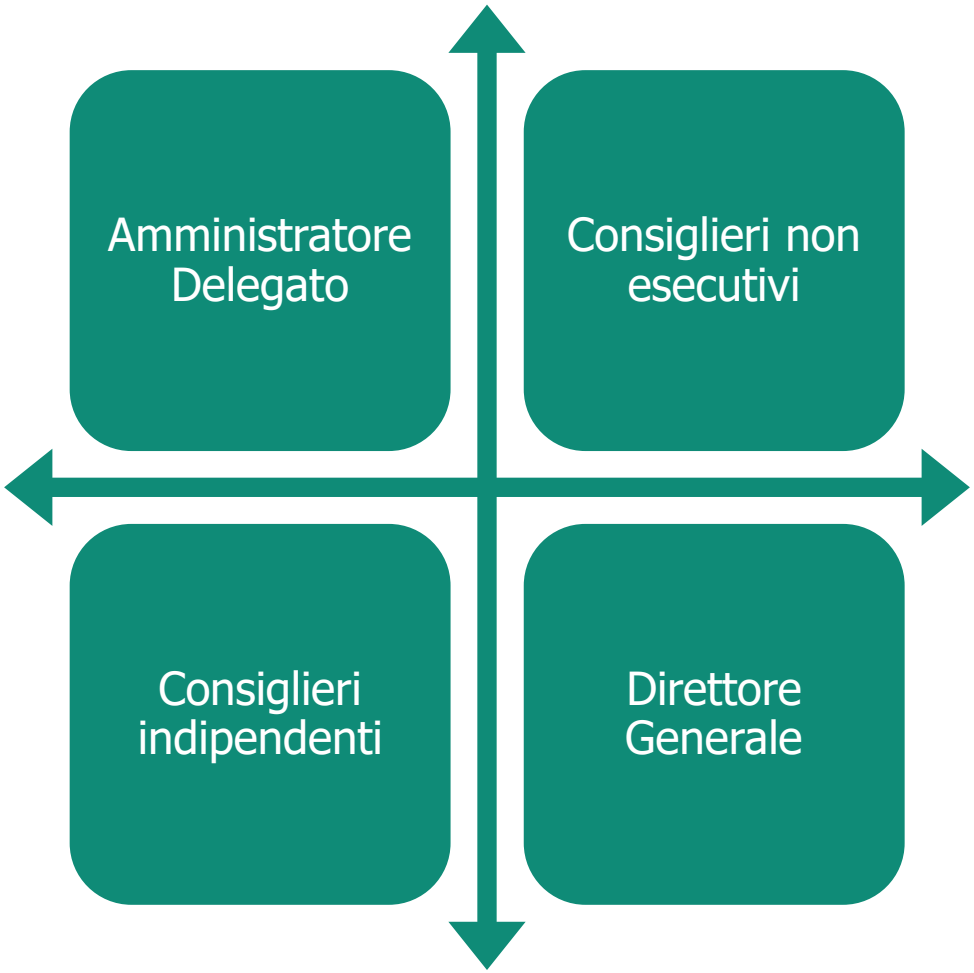

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio: questioni aperte

Il componente è scelto nell'organo di amministrazione.

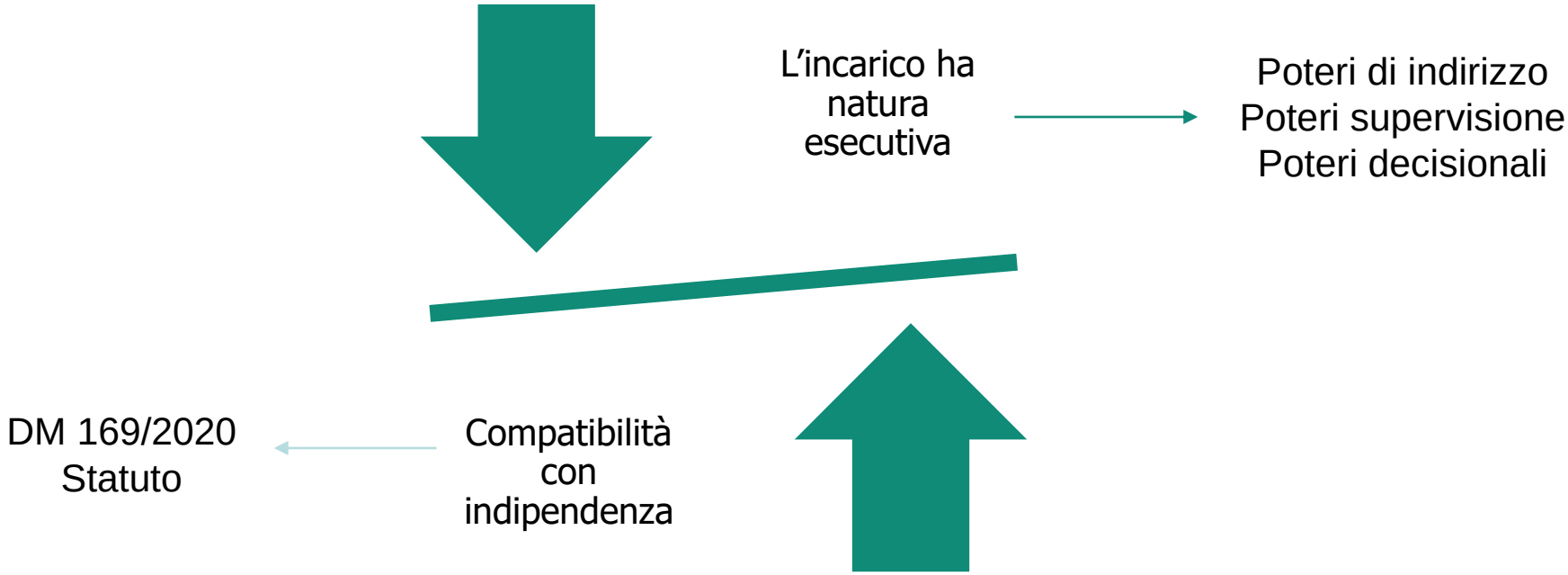

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio: questioni aperte

In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe, l'incarico può essere attribuito al direttore generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (es. l'attribuzione dell'incarico al DG può essere giustificato in assenza di esponenti esecutivi nell'organo di amministrazione, in caso di organi con pochi componenti, particolare onerosità, in termini di disponibilità di tempo, dell'attribuzione dell'incarico a esponenti esecutivi).

In linea con il principio di proporzionalità, l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia (es. Amministratore delegato), può essere nominato anche Responsabile Antiriciclaggio. Divieto di incarichi multipli. Elusione del divieto di esternalizzare la responsabilità.

La Funzione Antiriciclaggio

Inquadramento organizzativo

Principio di proporzionalità

Accorpamento della Funzione Antiriciclaggio alla Funzione Compliance o alla Funzione di Risk Management

Divieto di assegnare la Funzione Antiriciclaggio alla Funzione di Revisione Interna

NEWS

Nomina di un sostituto del Responsabile Antiriciclaggio

NEWS

Attribuzione della responsabilità della Funzione Antiriciclaggio

A chi attribuire la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio?

Al Responsabile della Funzione di Compliance o di Risk Management

Alla medesima persona fisica nel caso di più intermediari soltanto nell'ambito di un gruppo. NB. garantire che gli incarichi multipli non impediscano al responsabile di svolgere efficacemente le proprie funzioni.

NEWS

NEWS

All'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico)

n.b. motivare tale soluzione con riguardo al criterio di proporzionalità.

Il Responsabile Antiriciclaggio

- è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata;
- non può avere responsabilità dirette di aree operative;
- non può essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di aree operative.

A chi attribuire la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio?

Aree operative → aree nelle quali è prevista l'applicazione delle norme antiriciclaggio (es. aree commerciali o direttamente coinvolte nei rapporti con la clientela).

È importante evitare ogni possibile commistione tra funzioni di controllo e funzioni sottoposte a controllo.

In ogni caso, il Responsabile Antiriciclaggio:

- deve rivestire una posizione all'interno dell'area coerente con i caratteri di autorevolezza e indipendenza che l'incaricato deve possedere;
- nell'esercizio delle sue funzioni, deve riferire direttamente agli organi di vertice dell'azienda;
- deve avere a disposizione adeguati presidi per prevenire i conflitti di interesse (es. flussi informativi separati e dedicati).

Requisiti del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Requisiti del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

I requisiti vanno descritti nella policy antiriciclaggio.

- Indipendenza
- Professionalità
- Competenza
- Reputazione

Il Responsabile Antiriciclaggio deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti.
[La precedente versione prevedeva requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità]

Requisiti del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio delle banche di maggiori dimensioni e complessità operative

Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169 «*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*».

Ai sensi dell'art. 20 del DM n. 169/2020 ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa si applicano gli artt. 3, 4, 5 e 10.

Compiti della Funzione Antiriciclaggio: ADV rafforzata

Quando la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta per legge all'autorizzazione di un alto dirigente, questi acquisisce il parere preventivo della funzione antiriciclaggio. I destinatari individuano nella policy antiriciclaggio gli altri casi in cui l'alto dirigente acquisisce il parere della funzione antiriciclaggio per l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con clientela caratterizzata da elevato profilo di rischio. Qualora decida di non adeguarsi al parere della funzione antiriciclaggio, l'alto dirigente è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure che saranno adottate per mitigare i rischi segnalati.

Viene introdotto per i casi in cui è richiesta per legge l'autorizzazione di un alto dirigente all'avvio o prosecuzione di un rapporto e negli altri casi a rischio di riciclaggio alto individuati dalla Policy Antiriciclaggio → Parere <u>preventivo</u> <u>NON vincolante</u> della Funzione Antiriciclaggio.

I destinatari possono assegnare alla funzione antiriciclaggio il compito di svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei soli casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Se tale compito è attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti.

Esternalizzazione

Le nuove "*Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio*" del 1° agosto 2023 mantengono la possibilità di affidare a soggetti esterni lo svolgimento dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio nel rispetto del principio di proporzionalità.

La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta in ogni caso in capo all'intermediario esternalizzante → presidiare i rischi e mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

Inoltre, la decisione di ricorrere all'esternalizzazione non deve pregiudicare la qualità del sistema dei controlli.

Esternalizzazione

Provvedimento 26 marzo 2019

In caso di esternalizzazione, i destinatari nominano un responsabile interno alla funzione antiriciclaggio con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore e adottano le cautele organizzative necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali.

Provvedimento 1° agosto 2023

In caso di esternalizzazione, il responsabile antiriciclaggio è tenuto quantomeno a:

- monitorare, attraverso controlli periodici, il rispetto degli obblighi contrattuali e la corretta esecuzione del servizio da parte del fornitore;
- verificare che il servizio erogato dal fornitore consenta l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- riferire regolarmente agli organi aziendali in merito allo svolgimento dei compiti esternalizzati in modo da assicurare che le misure correttive eventualmente necessarie siano tempestivamente adottate.

Esternalizzazione

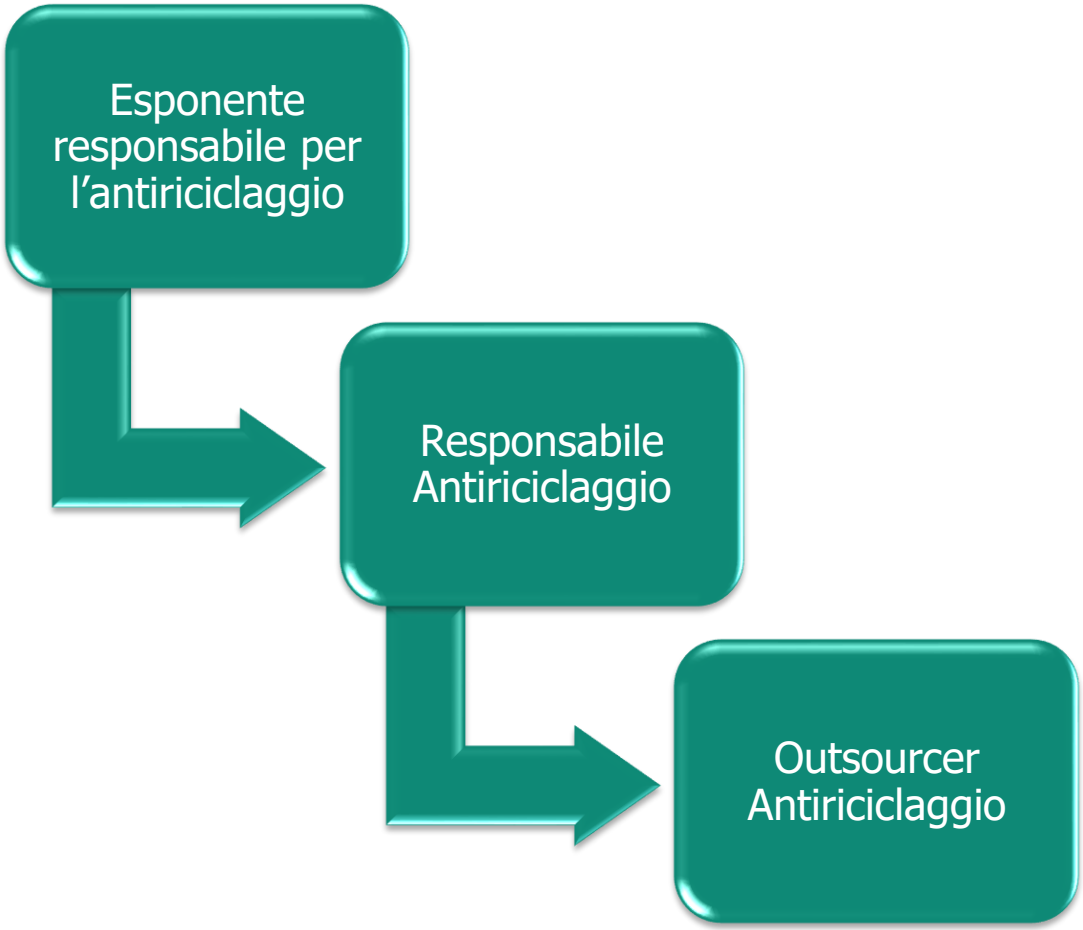

Monitoraggio dell'outsourcer AML

In caso di esternalizzazione, il responsabile antiriciclaggio è tenuto quantomeno a:

- monitorare, attraverso controlli periodici, il rispetto degli obblighi contrattuali e la corretta esecuzione del servizio da parte del fornitore;
- verificare che il servizio erogato dal fornitore consenta l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- riferire regolarmente agli organi aziendali in merito allo svolgimento dei compiti esternalizzati in modo da assicurare che le misure correttive eventualmente necessarie siano tempestivamente adottate.

Monitoraggio dell'outsourcer: valutazione del fornitore

- Verificarsi di errori/omissioni
- Osservanza scadenze definite
- Rispetto procedure concordate
- Presenza figura di riferimento/organico adeguato
- Competenze per lo svolgimento del servizio
- Disponibilità/rapidità risposta

Monitoraggio dell'outsourcer: Relazione di verifica sul livello dei servizi prestati

1. **Interviste** al personale dell'outsourcer che svolge le attività
2. Verifica dell'**adeguatezza dell'assetto organizzativo** dell'outsourcer in relazione ai servizi prestati (es. raccolta documenti sulla struttura del fornitore)
3. Misurare il **livello di servizio** (Key Performance Indicators previsti nell'accordo di outsourcing) e esecuzione attività a piano
4. Assegnare un **punteggio complessivo** sulla base delle verifiche effettuate

ODCEC m@ster®

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Le verifiche dell'ODV sui reati di riciclaggio

Punti di controllo

- Assetti organizzativi e procedurali;
- Esternalizzazione;
- Formazione;
- Adeguata verifica;
- Conservazione dei dati;
- Invio dei dati aggregati alla UIF;
- Segnalazione delle operazioni sospette.

Punti di controllo: assetti organizzativi e procedurali

- Raccolta e analisi delle **procedure** per verificare il rispetto della normativa di riferimento (aggiornamento policy e procedure al provv. 1° agosto 2023);
- Analisi della **struttura organizzativa** secondo il principio di proporzionalità (es. adeguatezza del personale in termini di numero e conoscenze, allocazione delle responsabilità, nomina del sostituto del Responsabile AML, nomina dell'esponente per l'antiriciclaggio nel CdA);
- **Relazione annuale** (novità da inserire nella relazione) della funzione antiriciclaggio e **autovalutazione**;
- **Formazione** (es. raccolta del materiale utilizzato, lista presenze, calendario formazione, esito eventuali test, attestati).

Punti di controllo: esternalizzazione

- Raccolta e analisi **contratto** e presenza **SLA e KPI** con Outsourcer AML;

- Rispetto dei **flussi informativi** tra Outsourcer AML e Società (es. verificare che siano inseriti nelle procedure/contratto, verifica a campione);

- **Controlli del Responsabile Antiriciclaggio** sull'Outsourcer AML.

Punti di controllo: adeguata verifica

- Cosa prevedono le procedure in tema di adeguata verifica;
- Verificare il rispetto della normativa di riferimento;
- Selezione di un **campione di clienti** per verificare il rispetto delle procedure (es. verificare la raccolta e archiviazione della documentazione e dei controlli svolti);
- Presenza del parere preventivo non vincolante della Funzione Antiriciclaggio in caso di adeguata verifica rafforzata.

Punti di controllo: conservazione dei dati

- Verificare se sono utilizzati strumenti informatici per archiviare la documentazione;
- Sicurezza nell'archiviazione dei dati;
- Velocità di recupero delle informazioni;
- Tracciabilità (in sede di incidente 231 è importante dimostrare che la società ha svolto tutte le verifiche e attività di controllo);
- Selezionare a campione un'operazione o un rapporto stabilito con un cliente per verificare la tracciabilità delle attività poste in essere e la conservazione documentazione.

Punti di controllo: conservazione dei dati

Secondo le «*Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*» di Banca d'Italia del 24 marzo 2020, i destinatari:

- assolvono agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio attraverso sistemi di conservazione informatizzati;

- rendono disponibili alle autorità i dati e le informazioni tramite, alternativamente, una delle seguenti modalità: a) **apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati** eseguite in conformità con gli standard tecnici indicati all'allegato n. 1; b) **archivi standardizzati** conformi all'allegato n. 2.

Punto di controllo: invio dei dati aggregati

Ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 231/2007, gli intermediari bancari e finanziari trasmettono alla UIF dati aggregati (**Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate - SARA**) concernenti la propria operatività al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

- **Coerenza e congruità**: analisi del report prodotto dal diagnostico SARA messo a disposizione da Banca d'Italia tramite INFOSTAT-UIF;
- **Correttezza**: riscontro tra il file oggetto della segnalazione e il contenuto dell'Archivio;
- **Rispetto dei termini di invio**: controllo l'attestazione di invio all'UIF delle SARA.

Punto di controllo: SOS

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

- Analisi dei **presidi di controllo adottati** dalla società (es. raccolta procedure) e la loro regolare implementazione da parte del personale preposto;
- Verificare l'**analisi** svolta sulle operazioni e la formalizzazione delle attività svolte;
- **Procedure automatiche** di estrazione di posizioni/operazioni anomale;
- **Flussi informativi** tra personale e funzioni preposte.

Verbale di verifica e collaborazione

Tutti i controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza devono confluire in un verbale di verifica al fine di garantire la tracciabilità dei controlli ed essere in grado di provare, in caso di incidente 231, che l'ODV ha vigilato efficacemente.

Data la specificità dei controlli in materia antiriciclaggio, l'ODV potrebbe farsi coadiuvare nello svolgimento delle verifiche dalle altre funzioni interne, se previste (es. Audit e funzione AML), soprattutto per gli aspetti più tecnici.

Grazie per l'attenzione

Guido Pavan

Segretario Commissione Compliance

g.pavan@eddystone.it